

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - ID 1698

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE n. 1

La frase contenuta nell'Allegato 2 – Offerta Tecnica, di seguito riportata: *“Nella Busta “B – Offerta Tecnica” potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica”* è **eliminata in quanto si tratta di un mero refuso.**

1) Domanda

Premesso che il Disciplinare di gara, al paragrafo 2.2 (Partecipazione a più lotti), stabilisce che: *“Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti / Consorzi, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziate potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara”*, si pone il seguente quesito: - considerato l'obbligo imposto dalla stazione appaltante di prevedere il RTI sempre con la medesima composizione soggettiva, si *chiede* conferma se, in caso di RTI che intende partecipare a più lotti, per evitare ipotesi di incompatibilità anche potenziale di una società costituente il raggruppamento, quest'ultima società possa partecipare con quota % pari a zero, ovvero non svolgere per quel lotto alcuna attività in caso di aggiudicazione, tenuto conto altresì dell'ormai abrogato principio di corrispondenza di cui all'articolo 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Viceversa, verrebbe pregiudicata l'aspettativa di un RTI di poter partecipare a più lotti e, pertanto, la relativa clausola del disciplinare risulterebbe lesiva del principio del *favor participationis*.

Risposta

Come precisato nel Disciplinare di gara in caso di “partecipazione a più lotti”, fermo restando l'obbligo per i Raggruppamenti di imprese di presentare offerta, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/raggruppande potranno assumere, nei lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei seguenti vincoli: i) conformemente al disposto di cui all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 per il quale devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ciascuna impresa riunita dovrà svolgere un ruolo attivo nei lotti oggetto di partecipazione; ii) ai sensi di quanto previsto nell'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 e negli atti di gara, la mandataria dovrà eseguire le prestazioni, oggetto del lotto, in misura maggioritaria. Pertanto, ogni impresa componente il RTI dovrà nella dichiarazione necessaria (allegato 1) indicare per ogni Lotto i ruoli, le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività che saranno svolte.

2) Domanda

Art. 17 punto c) pag. 6 del disciplinare di gara, si chiede tra i requisiti di ordine generale la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da:

- l'essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta; per garantire l'assenza di conflitti di interesse per l'esercizio delle funzioni di gestione e certificazione, l'incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini;
- lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta;
- lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Audit a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta.

Si chiede a tal proposito: se un'Impresa si è già aggiudicata un servizio di AT 2014-2020 di una Regione, la sua candidatura al Lotto (comprensivo della stessa Regione) è incompatibile in quanto si considera l'incarico dell'Impresa a favore dei beneficiari (Regioni) di fondi a valere sui PO 2014/2020?

Risposta

Non costituisce causa di incompatibilità con la partecipazione alla presente iniziativa essere aggiudicatario di una gara avente ad oggetto "servizi di assistenza tecnica a supporto" di una o più Regioni nell'ambito dei Programmi Operativi 2014-2020, purché si tratti di assistenza tecnica prestata per un'Autorità di Gestione o un'Autorità di Certificazione o un Organismo Intermedio (con funzione di Autorità di Gestione), e non per un'Autorità di Audit.

Oltre alle fattispecie surrichiamate di cui al punto 17.1 lett. c) del Bando di gara "Non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi", costituisce causa di incompatibilità con la partecipazione alla presente iniziativa l'essere beneficiario (nell'accezione semantica e giuridica di "destinatario" finale) o svolgere incarichi a favore di beneficiari (sempre nell'accezione semantica e giuridica di "destinatario" finale) delle risorse di cui ai fondi FSE e FESR a valere sui Programmi Operativi 2014-2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta.

3) Domanda

In riferimento al fatturato specifico richiesto per ciascun lotto, possono essere considerati ammissibili gli incarichi di supporto alla programmazione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo a favore di Organismi Intermedi, considerando che l'oggetto dei singoli lotti prevede il supporto anche agli Organismi Intermedi nominati?

Risposta

Sì, si conferma che, in riferimento al requisito di cui al punto 17.2 lett. b) del Bando di gara "Fatturato specifico", richiesto per ciascun lotto, possono essere considerati ammissibili gli incarichi di supporto alla programmazione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo a favore di Organismi Intermedi.

4) Domanda

In caso di partecipazione di una ditta in qualità di ausiliaria per un operatore economico, la stessa ditta (che è ausiliaria con altro concorrente) può candidarsi alla stessa procedura, ma in RTI con una nuova e diversa Impresa?

Risposta

In virtù di quanto prescritto nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.1 "non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese".

5) Domanda

Considerato che:

- nel Bando al punto 17.2 b) tra i requisiti di capacità economico finanziaria si richiede di "aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei, iva esclusa, non inferiore a quanto di seguito indicato, per i singoli lotti..."
- nel Reg. (CE) n. 1638/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 - Regolamento recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) all'articolo 7 punto 5 si

stabilisce che: "Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuirà ai programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le disposizioni del presente regolamento" e che i Fondi strutturali europei sono fondi che operano insieme per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per generare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
si richiede di voler cortesemente confermare se un fatturato per incarichi di assistenza tecnica per l'attuazione di un programma ENPI possa essere considerato fatturato specifico ai sensi del punto 17.2 b) del Bando in oggetto.

Risposta

Un fatturato realizzato in "incarichi di assistenza tecnica per l'attuazione di un Programma ENPI" può essere considerato fatturato specifico richiesto ai sensi del punto 17.2 lett. b) del Bando di gara solo nel caso in cui il Programma ENPI sia stato cofinanziato anche da un fondo strutturale.

6) Domanda

Posto che nel rispetto delle disposizioni dell'Allegato 2 "la Relazione Tecnica (ii) dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine (da cui è escluso l'indice), si chiede di chiarire se si possono considerare esclusi dal conteggio delle predette 70 pagine, unitamente all'indice, anche: la copertina; eventuali grafici/figure; eventuali tabelle.

Risposta

Come previsto nell'Allegato 2 - Relazione Tecnica nel computo delle pagine (totale 70 pagine) è escluso il solo Indice. Si ritiene esclusa dal computo delle 70 pagine la copertina della Relazione Tecnica e non anche eventuali grafici/tabelle/figure.

7) Domanda

Posto che, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 2 (e nello specifico nella descrizione dello Schema di risposta), per ogni paragrafo "La descrizione dovrà essere articolata in un totale di sotto paragrafi pari ai criteri sopra menzionati..." si chiede di chiarire se tale indicazione sia strettamente vincolante o se possa essere considerata formalmente corretta una struttura del documento che preveda un ulteriore livello di sotto-paragrafi (a quattro cifre, es. 2.1.1.1).

Risposta

Fermo restando che la struttura della relazione Tecnica dovrà essere conforme al fac-simile "Schema di risposta" riportato nell'Allegato 2 – Relazione Tecnica, è possibile aggiungere ulteriori sotto-paragrafi ove ritenuto necessario per garantire maggiore chiarezza dell'esposizione, fermo restando il limite di 70 pagine.

8) Domanda

Tenuto conto di quanto evidenziato nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica riguardo alla possibilità di inserire nella Busta "B - Offerta Tecnica"ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: "Tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica....", si chiede di chiarire

1. a quale tipologia di documentazione di carattere tecnico il richiamato testo dell'Allegato 2 faccia riferimento, fornendo altresì qualche esempio;
2. se e in che modo tale documentazione, considerata non sostitutiva di parti della Relazione, sarà tenuta in debito conto in fase di valutazione dell'Offerta Tecnica.

Risposta

Si veda l'Errata Corrige n. 1

9) Domanda

Premesso che secondo le indicazioni del Capitolato "Le figure professionali verranno individuate dal Fornitore a seguito della Consultazione preliminare e, in sede di sottoscrizione del PDA, saranno presentati i relativi Curriculum Vitae, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi di seguito indicati..."(cfr. parag. 6.1 Profili e gruppo di lavoro) e che "Il PDA dovrà inoltre contenere il dettaglio di attività, tempi e stime d'impegno delle risorse del gruppo di lavoro (cfr. parag. 5.2. Piano Dettagliato delle Attività (PDA) si chiede di confermare che, sia nella Offerta Tecnica che in quella Economica, il proponente non dovrà fornire alcuna informazione circa:

- a) i nominativi compresi nel Gruppo di Lavoro;
- b) la quantificazione delle risorse professionali messe a disposizione;
- c) la quantificazione delle giornate complessive.

Risposta

Si, si conferma.

10) Domanda

Tenuto conto della struttura dell'Offerta Tecnica di cui all'allegato 2, si chiede di chiarire:

- 1. se devono essere inseriti i Curricula dei soggetti proponenti o se sia sufficiente una descrizione delle esperienze degli stessi nell'ambito del cap. 1, così come riportato dallo Schema di domanda;
- 2. se e con quale modalità l'esperienza dei proponenti sarà presa in considerazione nel corso della valutazione della Relazione Tecnica.

Risposta

- 1. si conferma che non andranno inseriti i *Curriculum Vitae* dei soggetti proponenti e che è sufficiente una descrizione delle esperienze degli stessi;
- 2. l'esperienza dei proponenti sarà presa in considerazione nel corso della valutazione della Relazione Tecnica così come previsto al criterio j.31.

11) Domanda

Premesso che, con riferimento alla descrizione dei "Ruoli aggiuntivi", il sistema di valutazione illustrato nel disciplinare specifica che "saranno valutati gli eventuali ruoli aggiuntivi che il concorrente s'impegna ad impiegare, senza oneri addizionali, per il governo e l'erogazione dei servizi della fornitura (si precisa che per "eventuali ruoli aggiuntivi" si intendono anche eventuali strutture che il concorrente intende rendere disponibili nel corso dell'intera durata contrattuale a supporto delle strutture operative e della committenza)", si chiede di chiarire il riferimento al termine strutture, precisando la tipologia delle stesse (anche mediante esempi).

Risposta

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si considerino quali "strutture di supporto" (nell'accezione di cui al criterio j.34 del Disciplinare di gara) eventuali *competence/knowledge center* interni all'Aggiudicatario, di cui lo stesso possa eventualmente ritenere utile avvalersi per la gestione delle tematiche oggetto della presente iniziativa, ed eventuali strutture ausiliarie/*task force* da attivare, secondo le necessità del caso, sia per il trasferimento e la condivisione delle conoscenze sia per la gestione di picchi di attività e/o necessità di integrazioni/sostituzioni delle risorse del gruppo di lavoro, caratterizzate da particolare complessità e delicatezza.

12) Domanda

Nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 2 (e nello specifico nella descrizione dello Schema di risposta), per ogni paragrafo "la descrizione dovrà essere articolata in un totale di sotto paragrafi pari ai criteri sopra menzionati...", ne consegue che, per ogni tipologia di attività, il primo sotto paragrafo dovrà essere dedicato all'illustrazione dei relativi contenuti e metodologie, mentre un eventuale terzo sotto paragrafo dovrà essere dedicato all'illustrazione delle "soluzioni operative proposte per il perseguimento della maggiore qualità ed efficacia delle attività richieste" (cfr. criteri tecnici j.5, j.8, e così via). Stante tale premessa, si chiede di chiarire il riferimento al termine soluzioni operative, precisando la tipologia delle stesse (anche mediante esempi), nonché di specificare come l'illustrazione di tali soluzioni si debba differenziare dall'illustrazione della metodologia, tenuto conto che ai due predetti elementi descrittivi corrispondono differenti punteggi in sede di valutazione della proposta.

Risposta

Per ogni tipologia di attività indicata, oltre ai contenuti ed alle metodologie proposte, saranno valutate eventuali **soluzioni innovative, e non soluzioni operative**, proposte per il perseguimento della maggior qualità ed efficacia delle attività richieste.

13) Domanda

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato al punto 17.2 lett. b) del Bando (e iii 2.2. b del Bando GUCE) e ossia l'aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati un fatturato specifico per incarichi di assistenza tecnica alle autorità di audit e/o autorità di gestione e/o autorità di certificazione per supporto a programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei, secondo gli importi minimi indicati nella tabella, si chiede di confermare che tale requisito si intende soddisfatto tramite la prestazione e fatturazione di uno o più di uno dei predetti servizi nei tre esercizi finanziari indicati nell'ambito di Programmi cofinanziati da almeno uno dei seguenti Fondi dell'Unione Europea: FESR, FEASR, FSE, FEP E FC.

Risposta

Sì, si conferma.

In merito si veda anche risposta alla domanda n. 5.

14) Domanda

Con riferimento alla gara per l'affidamento dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Amministrazioni che svolgono funzione di Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea (Programmi Operativi 2014-2020) e, in particolare, al requisito del bando di gara di cui al punto 17.1 lettera c), secondo bullet, non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivante da:

- svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferente al/ai lotto/i per cui si presenta offerta;

si richiede se lo stesso requisito di incompatibilità è da intendere in senso letterale e che quindi, se una Società ha in corso di realizzazione un contratto di AT per un POR FSE 2014/2020 in un certo lotto, allora è incompatibile per tutti i POR (FSE e FESR) di quella Regione e delle altre Regioni facenti parte del lotto in questione, non potendo partecipare al lotto in questione neanche in raggruppamento con altre Società eventualmente compatibili.

Risposta

In merito si veda la risposta alla domanda n. 2

15) Domanda

In relazione ai requisiti minimi previsti, si richiede se i seguenti servizi possano essere assimilati a servizi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei:

- a) servizi di valutazione ex ante dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali;
- b) un servizio di realizzazione di un "catalogo interregionale di Alta Formazione appaltato dalla Regione capifila del progetto interregionale e finanziato nell'ambito dei PON, che prevede attività di modellizzazione, creazione del catalogo, promozione e sensibilizzazione e assistenza tecnica alle regioni coinvolte.

Risposta

Il fatturato specifico richiesto dal Bando di gara, al punto 17.2 lett. b), afferisce esclusivamente ad attività di "supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei" svolta per incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione.

In merito, si veda anche la risposta alla domanda n. 3.

16) Domanda

In relazione all'art. 2.2 del Disciplinare relativo alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:

- 1) il valore complessivo aggiudicabile, pari a 80 milioni di Euro, si riferisce alla sommatoria dei prezzi offerti oppure delle basi d'asta?
- 2) nel caso in cui un concorrente si aggiudichi più di un lotto e la somma di tali lotti superi gli 80 milioni di Euro (riferiti alla base d'asta o al prezzo offerto, a seconda della risposta fornita al quesito precedente), con quale

criterio vengono scelti i lotti da aggiudicare e con quale limite? Si applica sempre e solo il criterio dell'ordine decrescente dei lotti oppure vengono aggiudicati, sempre nel limite dei 4 lotti, quelli il cui importo sommato consenta il più alto valore aggiudicabile? A titolo di esempio, nell'ipotesi in cui l'importo dei lotti si riferisca a quello a base d'asta, nel caso in cui un concorrente risulti primo nelle graduatorie dei lotti 6 (55 mln), 10 (30,5 mln), 8 (30 mln), 1 (28,7) e 7 (28,4), poiché la somma dell'importo a base d'asta del lotto 6 con qualsiasi altro lotto supera il limite degli 80 mln di euro, nel caso di specie, il concorrente ha diritto ad aggiudicarsi solo il lotto 6 oppure i lotti 10 e 8?

Risposta

- 1) Premesso che il massimale dei singoli lotti (espresso in valore) non varia in funzione dello sconto offerto dai concorrenti e che, a seconda dello sconto offerto, aumenteranno unicamente le giornate/uomo che possono essere acquistate dalla singola PA (fino al raggiungimento del massimale di gara), il valore complessivo aggiudicabile a ciascun Concorrente (80 milioni di Euro), che abbia presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti si riferisce al massimale in valore dei suddetti lotti;
- 2) nel caso in cui un concorrente si aggiudichi più di un lotto e la somma di tali lotti superi il limite di 80 milioni di Euro (riferito al massimale in valore dei suddetti lotti) i lotti da aggiudicare allo stesso saranno individuati **esclusivamente attraverso il criterio dell'ordine decrescente di "rilevanza economica" dei lotti.**

Consip S.p.A.
(L'Amministratore Delegato)

Ing. Luigi Marroni